

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 2460/2023 – PRES. MAUGERI – REL. TUCCI

Documenti di legittimazione – eccezione di prescrizione - pratiche commerciali scorrette – pronuncia AGCM - impugnazione – inammissibilità (cod. proc. civ., art. 295; d.lgs. n. 3/2017, art. 7).

La pendenza di un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento sanzionatorio emesso dall'AGCM nei confronti dell'intermediario resistente per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, rilevante per la risoluzione della controversia, non può che comportare l'inammissibilità di un analogo accertamento dinanzi all'Arbitro. (MDC)

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di sei buoni fruttiferi, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione.

Al riguardo, precisa non avere ricevuto, in sede di sottoscrizione, alcun foglio informativo o, comunque, indicazioni in merito al termine di prescrizione, aggiungendo che le informazioni in questione non sarebbero desumibili dal tenore letterale dei titoli, recanti dati discordanti e fuorvianti. Aggiunge di non avere ricevuto, in costanza di rapporto, “alcuna comunicazione circa l'imminente maturazione della presunta prescrizione, sebbene [l'Intermediario] fosse in possesso dei suoi dati anagrafici”.

Insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, in sede di reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, lamentando la violazione, da parte dell'Intermediario, delle regole di condotta relative alla prestazione dei servizi di investimento, contenute negli artt. 21 ss. T.U.F. e nel regolamento Consob in materia di intermediari, n. 16190/07, sotto il profilo della violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, in particolare, in termini di omissione delle “informazioni necessarie per una gestione consapevole del risparmio”.

Tanto premesso, il ricorrente chiede “il riconoscimento del diritto al rimborso dei BPF attraverso la liquidazione dell'importo esattamente corrispondente al capitale con l'aggiunta degli interessi calcolati secondo le condizioni previste per i BPF delle Serie 180 e CD- in subordine il rimborso integrale del capitale intrinseco ai n. 6 BPF con liquidazione del

corrispondente complessivo importo di € 9.500,00". Chiede, altresì, il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 400,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone all'accoglimento del ricorso, rappresentando che cinque dei sei BFP in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "18O"; uno alla serie "CD".

Al riguardo, chiarisce che i buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo foglio informativo, disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio dell'intermediario medesimo. I BFP in questione non presenterebbero alcuna "irregolarità" o elemento che possa aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie.

Le contestazioni del ricorrente si rivelerebbero, dunque, infondate e pretestuose, essendo volte a dirottare sull'Intermediario la negligenza attribuibile esclusivamente al titolare dei Buoni.

A sostegno di quanto riferito, l'intermediario richiama gli artt. 6 e 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, nonché la normativa che ha disciplinato la trasformazione dell'Emittente in società per azioni e che ha disposto l'assegnazione a quest'ultima della titolarità delle sole serie di BFP in emissione a far data dal 14 aprile 2001, con il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai BFP relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Evidenzia quindi, che i BFP sono stati trasferiti al MEF, equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e, di conseguenza, disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico, le quali dispongono che, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel codice civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 298). Sul punto, richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, consistente nell'impossibilità di far valere il diritto, non comprende "impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto".

L'intermediario precisa, inoltre, che le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Buoni a 18 mesi sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito Internet dell'Emittente, con modalità idonee a informare e tutelare il risparmiatore. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell'intermediario resistente, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani

a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al buono appartenente alla serie "CD", precisa che lo stesso scade al compimento "del dodicesimo anno" successivo alla data di sottoscrizione, avvenuta in data 7/11/2006. Essendo la durata massima di 18 mesi, la scadenza era prevista per il 07/04/2008 e la prescrizione è maturata a far data dal 07/04/2018.

L'intermediario ritiene, dunque, di avere correttamente negato il rimborso dei buoni in esame, poiché la relativa domanda è stata comunicata successivamente al decorso del termine di prescrizione.

In merito a possibili pretese risarcitorie, l'intermediario richiama la decisione n. 4656/2022 di questo Collegio di Coordinamento, che ha ritenuto inammissibile, *ratione temporis*, la domanda risarcitoria incentrata sull'omessa consegna del foglio informativo. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente reitera le proprie doglianze e le domande già articolate in sede di ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla pretesa del ricorrente di ottenere il rimborso di sei BFP, emessi in data 7.11.2006 e appartenenti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "18O", a eccezione di uno, emesso in data 6.6.2000 e appartenente alla serie "CD".

L'intermediario ha negato il rimborso, eccependo la prescrizione del relativo diritto.

Non è controversa fra le parti l'avvenuta decorrenza del termine previsto per la prescrizione del diritto al rimborso. Non di meno, il ricorrente parrebbe ritenere che la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina relativa alla prestazione dei servizi di investimento (artt. 21 ss., T.U.F., e regolamento Consob in materia di intermediari), nella fase precontrattuale e in costanza di rapporto, osti alla produzione degli effetti della prescrizione o, in subordine, giustifichi la pretesa di ottenere, quanto meno, il rimborso del capitale investito.

In limine, mette conto osservare che il richiamo della disciplina relativa alla prestazione dei servizi di investimento non risulta conferente, rispetto alla vicenda in esame, posto che i buoni fruttiferi postali non rientrano nella fattispecie degli "strumenti finanziari", la cui

sussistenza costituisce il presupposto per l'applicazione della richiamata normativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 2 e Sez. C dell'All. I, nonché 1, co. 5, e 21 T.U.F. D'altronde, l'eventuale (ma, si ripete, non sussistente) applicabilità della disciplina relativa ai servizi di investimento comporterebbe l'incompetenza, *ratione materiae*, di questo Arbitro, ai sensi dell'art. 23, co. 4, T.U.F., richiamato anche nelle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale della controversia in materia operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia. La competenza per materia di questo Arbitro è, in realtà, sussistente, poiché il collocamento dei BFP rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144; attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni ABF come materia di competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Tanto chiarito, con specifico riferimento alla doglianza relativa all'omessa consegna del foglio informativo, giova ribadire che, secondo l'orientamento consolidato di questo Collegio, "l'ipotetica violazione, da parte dell'Intermediario, dei doveri informativi non impedisce il decorso della prescrizione. Il relativo termine, infatti, inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge" (Collegio Coordinamento, 21/03/2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 18/07/2019, n. 17814). L'inosservanza degli obblighi informativi può, ricorrendone i presupposti, assumere rilievo esclusivamente in una dimensione risarcitoria (cfr. Collegio di Coordinamento n. 8056 del 2019), con l'ulteriore precisazione che "quando oggetto della domanda HF la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta HF stata posta in essere" (Coll. Coordinamento, Decisione N. 4656 del 21 marzo 2022).

Nel caso di specie, è pacifico che la sottoscrizione dei buoni sia avvenuta in data anteriore rispetto al termine iniziale della competenza temporale di questo Arbitro, sicché l'esame delle doglianze incentrate sull'omessa consegna del foglio informativo risulterebbe inammissibile. Il ricorrente, d'altronde, non ha espressamente formulato una domanda risarcitoria, avendo esclusivamente richiesto il rimborso dei titoli.

Non di meno, il Collegio rimettente ha ritenuto di poter riquilibrare in termini risarcitori la domanda subordinata, avente ad oggetto “il rimborso integrale del capitale intrinseco ai n. 6 BPF con liquidazione del corrispondente complessivo importo di € 9.500,00”.

Sul punto, l’ordinanza di rimessione, dopo aver precisato che non sussistono dubbi circa l’inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’omissione di informazioni nella fase precedente o contestuale alla sottoscrizione, ha osservato che la sopra citata decisione di questo Collegio, n. 4656/22 ha – in una certa misura – lasciato margini di interpretazione per il caso in cui, come nella fattispecie (e diversamente dal caso esaminato da Collegio Coordinamento n. 4656/2022), il ricorrente avesse lamentato “un comportamento scorretto in executivis” (pag. 12”).

Ai fini della valutazione della condotta dell’intermediario in costanza di rapporto, l’ordinanza di rimessione richiama il provvedimento emesso dall’AGCM nell’adunanza del 18 ottobre 2022 (PS 11287), con il quale l’Autorità, ritenuto applicabile il codice del consumo al collocamento dei BFP, ha sanzionato l’intermediario resistente per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, nella fase del collocamento dei titoli, nonché “nella fase successiva alla sottoscrizione dei BFP, avendo esso omesso di adottare azioni volte a comunicare preventivamente, ai sottoscrittori di BFP in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, lo spirare di tale termine, nonostante fosse consapevole della numerosità di Buoni che ogni anno cadono in prescrizione”. Alla luce del richiamato provvedimento, l’ordinanza ha ritenuto “praticabile il relativo accertamento in diritto nel caso, come quello di specie, di espressa domanda risarcitoria da parte del cliente per motivi afferenti alla carenza di informazioni in itinere all’esecuzione del rapporto contrattuale”, sempre che – come nel caso di specie – il termine di prescrizione “si sia consumato in una data pari o successiva al 1° gennaio 2009 (e, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022: si sia consumato nei sei anni precedenti al ricorso), di modo che la potenziale condotta omissiva dell’Intermediario (non avere informato della imminente scadenza del buono) possa considerarsi ragionevolmente realizzatasi entro i limiti di competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario”.

Sulla base di queste premesse, il Collegio di Napoli, “ritenuta la particolare importanza della questione e ravvisata la possibilità che, a seguito del provvedimento AGCM 18 ottobre 2022, possano intervenire orientamenti contrastanti tra i Collegi territoriali”, ha rimesso l’esame del ricorso al Collegio di Coordinamento.

Al riguardo, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la condotta omissiva contestata all'intermediario risulta, in effetti, collocabile in un arco temporale rispetto al quale sussiste la competenza *ratione temporis* dell'Arbitro, ove si attribuisca rilievo – in conformità con il richiamato provvedimento AGCM – al compimento del termine finale della prescrizione, che deve essere individuato, rispettivamente, nel maggio 2018 (per i cinque BFP della serie 180) e nel giugno 2020 (per il BFP a termine della serie CD).

Ciò posto, ritiene il Collegio che l'esame nel merito del ricorso risulti precluso, alla luce delle motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza dal Collegio rimettente, incentrate sul richiamo all'accertamento di pratiche commerciali scorrette, da parte dell'AGCM.

Sul punto, mette conto rammentare che il valore probatorio delle decisioni dell'Autorità nei giudizi civili di risarcimento del danno è regolato dall'art. 7, co. 1, d. lgs. n. 3/2017, ai sensi del quale "ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato". La regola è ritenuta applicabile non soltanto agli illeciti anti-trust, ma, in generale, ai provvedimenti dell'AGCM nelle materie di sua competenza, "tenuto conto delle ragioni ispiratrici che prendono le mosse dalla funzione stessa assolta nel sistema dalla pubblica tutela erogata attraverso gli strumenti di public enforcement, (cfr. Cass., n. 23655/21).

Senonché, la richiamata disposizione attribuisce rilevanza esclusivamente ad accertamenti contenuti in un provvedimento definitivo, ossia non più soggetto a impugnazione, ovvero nella sentenza passata in giudicato del giudice del ricorso avverso il provvedimento medesimo.

Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM è stato impugnato dall'intermediario resistente dinanzi al T.A.R. del Lazio. Il procedimento risulta, in effetti, pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio.

In proposito, osserva il Collegio che la pendenza, dinanzi all'autorità giudiziaria, di un procedimento nel quale si controverte in merito alla sussistenza delle pratiche scorrette asseritamente poste in essere dall'intermediario resistente non può che comportare l'inammissibilità di un analogo accertamento dinanzi all'Arbitro, il quale sarebbe pur sempre chiamato a decidere in merito alla medesima condotta omissiva, pur se, evidentemente, con efficacia giuridica non assimilabile a quella di una pronuncia resa all'esito di un giudizio

dinanzi all'autorità giudiziaria. L'Arbitro, inoltre, dovrebbe porre a fondamento della decisione l'accertamento contenuto nel provvedimento amministrativo impugnato. Sussiste, dunque, una situazione analoga a quella contemplata dall'art. 295, cod. proc. civ., limitatamente al profilo della natura decisiva o, comunque, rilevante della definizione della controversia, rispetto alla quale appare corretto ritenere - alla luce della struttura e della funzione del procedimento dinanzi all'ABF (cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I.4) - che il ricorso sia inammissibile, ferma restando la facoltà, per il cliente, di riproporlo, a seguito dell'eventuale accertamento delle pratiche commerciali scorrette (cfr. Coll. Roma, dec. n. 26741 del 20.12.2019. In senso conforme, Collegio di Roma, decisione n. 24372 del 6.11.2019; decisione n. 658 del 16/01/2020).

A quest'ultimo riguardo, mette conto precisare che, nel caso di specie, il fondamento della condotta attesa dall'intermediario è dal Collegio rimettente individuato nello statuto speciale dei rapporti fra professionista e consumatore, dal quale sarebbe possibile desumere obblighi di informazione anche in costanza di rapporto.

Alle medesime conclusioni, a ben vedere, perviene parte ricorrente, sulla base del richiamo alla disciplina speciale dell'intermediazione finanziaria, che impone ai soggetti abilitati peculiari obblighi di informazione e di valutazione, in ossequio al principio cardine del "servire al meglio" l'interesse dei clienti (art. 21, co. 1, lett. a, T.U.F.). Il richiamo della disciplina in questione, come si è detto, non risulta corretto e, comunque, non consentirebbe l'esame nel merito, da parte dell'Arbitro, per incompetenza *ratione materiae*. Si prescinde, dunque, da ogni considerazione circa la correttezza dell'assunto secondo cui gli obblighi richiamati dal ricorrente possano essere estesi anche alla fase successiva alla conclusione dell'operazione di investimento, per i c.d. servizi non discrezionali (in particolare: negoziazione e collocamento), comportando l'obbligo di fornire le "informazioni necessarie per una gestione consapevole del risparmio". Non di meno, il richiamo (ancorché errato) della disciplina dei servizi di investimento conferma l'assunto secondo cui lo stesso ricorrente abbia posto a fondamento della pretesa la violazione di obblighi di condotta peculiari del particolare tipo di rapporto ipotizzato.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendosi enunciare il principio di diritto secondo cui ove sia pendente un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento dell'AGCM, rilevante per la risoluzione della controversia, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.